

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA

Premessa.

Il presente regolamento stabilisce, ai sensi della vigente normativa in materia, i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di cui all'oggetto,.

Tutti gli incarichi devono essere assegnati tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nel rispetto dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’Azienda determina le varie tipologie di incarico e provvede alla graduazione delle funzioni dirigenziali necessarie per la sua organizzazione in modo da stabilire, in relazione anche alle disponibilità del relativo fondo, la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente.

L’Amministrazione, in funzione delle scelte della direzione aziendale, nel rispetto dei canoni della massima trasparenza e delle finalità superiori dell’interesse alla massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni, procede all’affidamento degli incarichi a tutti i dirigenti Professionali, Tecnici e Amministrativi seguendo i principi ed criteri esposti nel presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 – Tipologia degli incarichi

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti dell’area professionale, tecnica ed amministrativa sono le seguenti:

- a)** incarico di direzione di struttura complessa
- b)** incarico di direzione di struttura semplice
- c)** incarichi di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo
- d)** incarichi di natura professionale conferibili a dirigenti con meno di cinque anni di anzianità.

La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle precedenti lettere b) c) e d) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, la quale discende esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.

Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti, con atto scritto e motivato del Direttore Generale, ai Dirigenti in possesso dei requisiti prescritti dal CCNL.

Art. 2. Incarico di Direzione di Struttura Complessa

Per incarichi di direzione di struttura complessa si intendono quelli relativi a strutture di livello aziendale così come individuate dagli atti di organizzazione aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore Amministrativo, che valuterà il grado di idoneità dei candidati in relazione agli elementi di professionalità e di managerialità, rispetto all'incarico da conferire e previa valutazione complessiva del curriculum.

Nel giudizio dovranno essere rinvenuti i dati giustificativi della scelta finale che in ogni caso dovrà tener conto, nell'ordine:

- delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali;
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
- dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate;
- dei titoli culturali posseduti;

Per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è indicato il requisito obbligatorio dell'esperienza professionale dirigenziale quinquennale, ovvero, in alternativa, del possesso dell'attestazione di effettuazione dei corsi di formazione manageriale, ovvero corso di specializzazione perfezionamento in materia economico, giuridiche o tecniche organizzato da: Regioni, Ministeri, Università, Scuole di Specializzazione della durata minima di n.120 ore, ovvero della durata minima di un anno;

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore di Struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente.

Art. 3. Incarico di Direzione di Struttura Semplice

Per gli incarichi di Struttura semplice, il Direttore di Struttura Complessa inoltra la proposta al Direttore Generale, unitamente ad una specifica scheda in cui, sulla base dei criteri e degli elementi sotto indicati, viene motivata la proposta stessa in base a:

- a) natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;
- b) professionalità richiesta;
- c) attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente
- d) risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate.

I criteri di cui sopra sono integrabili da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione aziendale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

Il Direttore Generale conferisce l'incarico, sentito il parere del Direttore Amministrativo,

Art. 4. Incarico professionale anche di alta specializzazione di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo

L'incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo è conferito dal Direttore Generale per specifiche esigenze aziendali e nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione, a Dirigenti dopo cinque anni di attività.

Gli incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, sono individuati dal Direttore Generale, previo parere del Direttore Amministrativo che a tale scopo si avvale delle motivate indicazioni dei Direttori di struttura complessa.

Gli incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, in Staff alla Direzione Amministrativa, sono individuati dal Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, che ne propone l'incarico, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti per il conferimento degli altri incarichi, surrogando, in tal caso, alle prerogative dei Direttori di Struttura Complessa.

Art. 5. Incarico professionale di base

Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione, sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica .

Il Dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza.

L'incarico è conferito dal Direttore Generale su proposta del Dirigente responsabile della struttura complessa di appartenenza, decorso il periodo di prova, con atto scritto e motivato.

Art. 6. Durata incarichi dirigenziali

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dai vigenti C.C.N.L..

Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, comunicata all'atto del conferimento, con facoltà di rinnovo.

La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.

L'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

Art. 7 . Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Per ogni incarico da affidare viene emanato dall'Azienda un avviso interno, da pubblicare all'albo dell'azienda per un periodo non inferiore a gg. 15.

L'avviso deve specificare:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) il profilo professionale, i requisiti e le esperienze richieste;
- c) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- d) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- e) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- f) l'invito ad allegare un curriculum professionale.

Per motivi di opportunità l'Azienda ha la facoltà di sostituire l'emanazione dell'avviso interno con comunicazione diretta agli interessati in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione..

La selezione per individuare il grado di idoneità dei candidati viene effettuata, a seconda del tipo di incarico da conferire, dai soggetti competenti a formulare la proposta al Direttore generale.

Art. 8 – Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

A seguito di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, al dirigente, valutato positivamente, potrà essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto, ove possibile di pari valore economico a quello ricoperto in precedenza. In mancanza di incarichi di pari valore economico verrà attribuito almeno l'incarico più vantaggioso tra quelli disponibili e non assegnati con graduazione inferiore.

Art. 9 . Revoca degli incarichi

Fatta salva la possibilità di recesso, previa attuazione delle procedure previste dall'art.35 del CCNL del 5 dicembre 1996 e dell'art.23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art.20 del CCNL 2002-2005, il Direttore Generale può disporre la revoca degli incarichi affidati per

- (a) inosservanza delle direttive impartite dalla direzione aziendale;
- (b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo quanto previsto dai vigenti regolamenti sulla valutazione;
- (c) responsabilità grave e reiterata;
- (d) in tutti gli altri casi previsti dai CCNL.

Art. 10. Cessazione del rapporto di lavoro

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Art.11. Norma finale di rinvio

Il presente regolamento, per quanto non previsto, fa rinvio alle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro